



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/09/2022 (punto N 16)

Delibera N 1030 del 12/09/2022

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Angelo MARCOTULLI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Protocolli di Insediamento per le Aree di crisi industriale di Piombino, Livorno e Massa Carrara. Disposizioni in merito alla verifica dell'incremento occupazionale espresso in ULA

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma di governo 2020-2025 per la XI legislatura, che prevede il sostegno alle imprese per la crescita, l'innovazione e l'occupazione, con specifico riferimento all'attivazione di interventi a carattere strategico per sostenere nuovi investimenti e progetti di crescita aziendale, con particolare attenzione alle aree di crisi industriale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73 del 27 luglio 2021 che approva il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022" approvata con Delibera di C.R. n. 34 del 01/06/2022 e, in particolare, il progetto regionale n. 2 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione" e nello specifico l'obiettivo 1 "Incrementare la competitività del sistema regionale delle imprese" con riguardo ai "Protocolli di insediamento rivolti alle Aree di crisi industriale di Piombino, Livorno e Massa Carrara";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare l'articolo 27 con il quale è stata riordinata la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013, di "Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", con il quale sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;

Vista la Legge regionale n. 71/2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva delibera CIPE n.1 del 06.03.2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 con la quale è stato approvato il Programma attuativo regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 8 luglio 2019 recante l'Adozione della revisione del PAR FSC 2007-2013 a seguito della presa d'atto del CIPE;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 8 luglio 2019 recante l'Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR FSC 2007- 2013 - Versione n. 9;

Richiamato, inoltre, il DL "Crescita" n. 34/2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019 ai

sensi del quale lo strumento dei Protocolli di insediamento è stato oggetto di verifica positiva ex art. 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione“;

Visto il DL 56/2020 il quale ha posticipato dal 31/12/2021 al 31/12/2022 il termine massimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi oggetto di verifica ex art. 44;

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n. 142);

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie generale - n. 196);

Viste le seguenti delibere della Giunta Regionale relative allo strumento agevolativo dei Protocolli di Insedimento:

- n. 728 del 2 settembre 2013, avente ad oggetto “articolo 5 duodecies, comma 2 della Legge Regionale n. 35/2000, come modificata dalla Legge Regionale n. 38/2012. Protocolli di insediamento. Approvazione Disciplinare di attuazione”;
- n. 1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii avente ad oggetto “Indirizzi della Giunta regionale per l’attuazione dei Protocolli di Insedimento di cui al disciplinare di attuazione approvato con D.G.R.T. n. 728/2013”;
- n. 583 del 4 maggio 2015, avente ad oggetto “Protocolli di Insedimento di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1145/2014. Specifica sull’incremento occupazionale minimo ai fini dell’ammissibilità dei progetti di investimento”;
- n. 421 del 30 aprile 2020 e ss.mm.ii., n. 511 del 14 aprile 2020 e ss.mm.ii., e n. 1670 del 29/12/2020 di adozione di disposizioni a favore dei beneficiari delle agevolazioni regionali per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19, compresi i beneficiari dei Protocolli di insediamento;
- n. 1618 del 21 dicembre 2020 la quale proroga il termine per la conclusione e la rendicontazione dei progetti fissato al 30 giugno 2021 dalla DGR n. 1342/2018 e che stabilisce il termine ultimo di apertura alla presentazione delle domande il giorno 31 luglio 2021;

Dato atto in particolare di quanto previsto dal paragrafo 5. dell'art.2 del Disciplinare di cui alla DGR n.728/2013 in relazione all’incremento occupazionale richiesto per i beneficiari dello strumento agevolativo dei protocolli di insediamento che specifica che per “incrementi consistenti di occupazione” si intende “occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato non inferiore al 5% dell’occupazione esistente al momento della domanda di finanziamento per le imprese con unità locali già operanti sul territorio regionale, e comunque non inferiore a 10 unità a tempo indeterminato per le restanti imprese”;

Visti i decreti dirigenziali:

- n. 12107/2017 con cui si approvano le Linee guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione dello strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014 e ss.mm.ii.;
- n. 2065/2020 con cui si approvano le linee guida delle spese ammissibili e la relativa rendicontazione dell'intervento agevolativo dei Protocolli di Insedimento di cui al decreto dirigenziale n. 16527/2019 (per area di crisi di Livorno);
- n. 13634/2019 con cui si approvano le Linee guida delle spese ammissibili e della relativa

rendicontazione relative allo strumento agevolativo dei Protocolli di Insediamento per i progetti di cui alla Linea 1.6 del PAR FSC – ex FAS 2007-2013 denominata: “Riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino”;

Dato atto che gli atti sopra riportati descrivono le modalità e le tempistiche di verifica dell’avvenuto incremento occupazionale prevedendo in particolare che il mancato raggiungimento dell’incremento occupazionale consistente previsto dal bando quale requisito di ammissibilità comporta la revoca del contributo mentre nel caso in cui l’impresa non realizzi pienamente l’incremento ulteriore rispetto al minimo previsto e indicato nel progetto ammesso a contributo, è applicata una riduzione del contributo di importo pari al 5% di quanto concesso per ogni unità di personale non assunto;

Dato atto in particolare che le Linee Guida approvate con DD 12107/2017 prevedono che il controllo dell’effettiva presenza degli ULA aggiuntivi, intesi come ulteriori rispetto all’incremento obbligatorio, e dichiarati in domanda possa avvenire entro i 6 mesi successivi alla conclusione del progetto e che fino all’effettiva verifica dell’avvenuto incremento occupazionale aggiuntivo rispetto al requisito minimo previsto dal bando, viene trattenuta dall’erogazione del saldo una quota pari al 5% del contributo assegnato per ogni ULA aggiuntiva ancora non realizzata;

Dato atto che le proroghe concesse alle imprese beneficiarie dei suddetti interventi durante l'emergenza pandemica da COVID-19 ai sensi delle su citate delibere, hanno determinato uno spostamento in avanti dei tempi di realizzazione degli investimenti con conseguenti modifiche della data in cui gli stessi vanno a regime, vale a dire in cui si possono considerare compiutamente realizzati anche dal punto di vista dei risultati previsti e del conseguente incremento occupazionale;

Considerato che la tempistica dei progetti presentati e approvati è stata definita in un contesto economico generale e locale diverso da quello delineatosi a seguito dell’emergenza COVID-19 e che il termine di realizzazione a seguito di slittamenti e proroghe per molti progetti viene a scadenza in periodi dell’anno diversi da quelli inizialmente considerati nella stesura dei progetti, il che può comportare oggettive difficoltà rispetto alla normale calendarizzazione delle attività delle imprese che spesso hanno picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno e che potrebbero essere successivi alla data delle nuove scadenze di progetto, impedendo di raggiungere il numero di ULA previsti al momento della verifica;

Considerato inoltre che i danni economici causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati aggravati dalla ulteriore instabilità internazionale derivante dal conflitto in Ucraina, tuttora in corso, che ha, tra le altre conseguenze, significativamente aumentato costi e tempi di reperimento delle materie prime e causato rincari energetici i cui effetti si ripercuotono direttamente sulle imprese e conseguentemente sui tempi in cui è possibile sostenere i costi dell’incremento occupazionale consistente obbligatorio espresso in ULA;

Ritenuto pertanto opportuno, in coerenza con le scelte già operate, intervenire per mitigare gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dai fattori sopra citati, al fine di consentire alle imprese il pieno raggiungimento degli obiettivi dei progetti oggetto di contributo, che a loro volta sono stati valutati avendo a riferimento la loro capacità di incidere positivamente sulla ripresa economica delle aree di crisi industriale;

Ritenuto opportuno conseguentemente modificare il termine previsto per la verifica dell’incremento occupazionale ulteriore rispetto al 5% previsto dal bando, prevedendo che possa essere traslato di massimo 18 mesi dalla data di conclusione del progetto, intesa come data di richiesta di saldo, al fine di consentire l’effettivo e pieno raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e quindi

l'efficacia dell'intervento regionale;

Dato atto che tale slittamento comporta altresì pari traslazione in avanti dell'obbligo di mantenimento previsto all'art. 20 della legge regionale 71/2017;

Precisato infine che i beneficiari devono espressamente richiedere di avvalersi di questa possibilità dandone adeguata motivazione e che il termine di 18 mesi rappresenta un termine massimo ed è quindi possibile non chiedere nessuna proroga dei termini di controllo o chiedere un termine inferiore e che dall'erogazione del saldo, analogamente a quanto previsto attualmente, verrà trattenuto un importo pari al 5% del contributo concesso per ogni ULA aggiuntiva da realizzare fino a verifica conclusa;

Ritenuto di dare mandato al competente Settore della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto e di renderlo noto a tutti i potenziali interessati;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale in quanto le relative risorse risultano disponibili presso i rispettivi soggetti gestori;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 01/09/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prevedere la possibilità per i beneficiari degli interventi "Protocolli di Insediamento" elencati in premessa di richiedere, con adeguate motivazioni, una modifica al termine entro cui verificare l'avvenuto raggiungimento del requisito dell'incremento consistente dell'occupazione, fino ad un massimo di 18 mesi, dalla data di conclusione del progetto;
2. di dare atto che tale slittamento comporta pari traslazione in avanti dell'obbligo di mantenimento previsto dall'art. 20 della legge regionale 71/2017 e che dall'erogazione del saldo sarà trattenuto un importo pari al 5% del contributo concesso per ogni ULA aggiuntiva da realizzare fino a verifica conclusa;
3. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il DIRIGENTE

Angelo Marcotulli

Il DIRETTORE

Albino Caporale